Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA  UFFICIALE

PARTE PRIMA

## DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Lunedì, 14 agosto 1933 - ANNO XI — Numero 188



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 994.

**Agevolazioni fiscali ad Istituti di risparmio ed Enti di credito agrario in Eritrea e Somalia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;

Visto il R. decreto 3 luglio 1921, n. 1174, sulla tassa affari della Colonia Eritrea;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1674, sulla tassa affari della Somalia Italiana;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1932, n. 2052, che istituisce una Cassa di credito agrario in Eritrea;

Visto il R. decreto 7 marzo 1933, n. 452, che stabilisce le norme per l'esercizio del credito agrario da parte della filiale in Mogadiscio della Cassa di risparmio di Torino;

Uditi il Governatore della Colonia Eritrea ed il Governatore della Somalia Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono esenti dalla tassa sugli affari di cui ai Regi decreti 8 luglio 1921, n. 1174, per la Colonia Eritrea, e 2 ottobre 1924, n. 1674, per la Somalia Italiana:

*a*) gli atti costitutivi di Istituti di risparmio ed Enti di credito agrario e gli atti relativi all'apertura di loro filiali, le modificazioni degli atti medesimi e le procure speciali che possano occorrere per il ritiro delle somme iscritte nei libretti nominativi degli Istituti stessi anche in caso di uso;

*b*) i libretti e ricevute rilasciate dagli Istituti ed i registri di contabilità anche a matrice tenuti dagli Istituti stessi. In caso di uso saranno applicate le tasse proprie di detti atti secondo le tariffe vigenti in Colonia;

*c*) tutti gli atti, scritti e contratti riguardanti le operazioni di credito agrario compiuti dagli Istituti ed Enti debitamente autorizzati;

*d*) tutti gli atti, scritti e contratti relativi alla concessione di terreni demaniali destinati alla colonizzazione, esclusi gli atti di sub-concessione, sub-affitto, vendita, devoluzione, donazione e simili, fermo, per la Somalia, il disposto dell'art. 18 del R. decreto 24 gennaio 1929, n. 226.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nei Bollettini ufficiali della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 335, foglio 29.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1933, n. 995.
**Riordinamento dell'« Alleanza cooperativa torinese ».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta e urgente di provvedere al riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese »;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'« Alleanza cooperativa torinese », ente morale, con sede in Torino, ha lo scopo di provvedere all'approvvigionamento, alla fabbricazione o manipolazione dei generi di consumo ed alla vendita di essi nella città di Torino ed in altri comuni del Piemonte e della Liguria, con particolare riguardo alle categorie dei consumatori meno abbienti. L'Ente ha anche lo scopo di gestire esercizi farmaceutici. Esso esercita l'assistenza ai possessori di quote di partecipazione al capitale, nelle forme di servizio medico sanitario, di concessione di sussidi, di gestione di colonie, di premi di incoraggiamento nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti dallo statuto.

Art. 2.

L'« Alleanza cooperativa torinese » ha capitale variabile; ad essa possono partecipare tutti coloro che, avendo i requisiti previsti dallo statuto, effettuino il versamento di almeno una quota di partecipazione al capitale dell'Ente non minore di L. 100.

Art. 3.

L'Ente « Alleanza cooperativa torinese » assorbe i patrimoni della Società anonima cooperativa ferroviaria di consumo e della Associazione generale degli operai di ambo i sessi, aventi sede in Torino, con le attività e le passività ad esse inerenti.

Art. 4.

Il valore dei patrimoni della Società anonima cooperativa ferroviaria e dell'Associazione generale suddetta, risultante dai rispettivi bilanci al 30 giugno 1933, tenuto conto degli oneri fiscali del trapasso, sarà corrisposto dall'Alleanza cooperativa ai soci dei due Enti.

La parte spettante a ciascun socio, in relazione alle azioni possedute, è convertita in quote di partecipazione al capitale dell'Alleanza cooperativa; ma ciascun socio ha facoltà di richiedere che la parte del patrimonio sociale ad esso spettante sia corrisposta in danaro, anzichè in quote di partecipazione. L'Ente si impegna alla restituzione con gli interessi entro il termine di anni due.

Tale facoltà deve esercitarsi entro il termine di mesi tre dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Sono organi dell'Ente:

1° il presidente;

2° il Consiglio di amministrazione;

3° il direttore generale;

4° l'assemblea dei possessori di quote di partecipazione al capitale dell'Ente.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni, per la durata di un triennio.

Nel seno del Consiglio sarà nominata una Giunta esecutiva composta di quattro membri e del presidente.

L'Ente ha un Collegio di sindaci, composto di cinque membri effettivi e due supplenti.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto di sei possessori di quote di partecipazione al capitale dell'Ente, eletti dall'assemblea.

Per gli enti finanziatori dell'« Alleanza cooperativa torinese » fanno parte, altresì, del Consiglio di amministrazione, un rappresentante per ciascuno del comune di Torino, della Cassa di risparmio di Torino, della Cassa mutua operai Fiat, della Banca nazionale del lavoro, dell'Istituto San Paolo di Torino, dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Torino.

Tale rappresentanza cessa al momento della restituzione della intera somma da ciascuno degli Enti conferita all'« Alleanza cooperativa torinese ».

La sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione, che vengano a cessare dalla carica, in dipendenza dell'applicazione del disposto del precedente comma, avviene secondo le norme che saranno fissate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze.

Art. 7.

I consiglieri durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Art. 8.

L'assemblea è convocata dal presidente ogni anno in Torino. Ad essa vengono presentati i bilanci ed il conto profitti e perdite, con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. L'assemblea ne fa l'esame e formula le eventuali osservazioni. Il verbale relativo viene trasmesso entro quindici giorni al Ministero delle corporazioni cui spetta l'approvazione del bilancio.

Il Ministero medesimo promuove altresì, quando ne sia il caso, nell'interesse dell'Ente, l'azione di responsabilità contro gli amministratori, designando l'organo dell'Ente che dovrà esercitarla.

Art. 9.

I cinque sindaci effettivi e i due supplenti sono nominati:

uno effettivo dal Ministero delle corporazioni;

uno effettivo ed uno supplente dall'assemblea dei possessori di quote di partecipazioni al capitale dell'Ente;

uno effettivo ed uno supplente dalla Cassa di risparmio di Torino;

uno effettivo dall'Istituto San Paolo;

uno effettivo dalla Cassa mutua operai Fiat;

Ai sindaci spettano le funzioni di cui all'art. 184 del Codice di commercio; essi possono assistere alle adunanze della Giunta esecutiva di cui all'art. 5.

All'atto della sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione, prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 6, sono sostituiti, con le identiche modalità, anche i sindaci nominati dagli Enti stessi.

Art. 10.

A partire dall'esercizio 1° febbraio 1936-31 gennaio 1937, verrà iniziata la restituzione alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti delle industrie metallurgiche della somma di L. 500.000 conferita dalla sezione di Torino di detta Federazione e proveniente dal fondo pro erigenda Casa dei metallurgici.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto all'approvazione di un piano di rimborso graduale, in un periodo non inferiore a 10 anni, a decorrere dall'esercizio 1° febbraio 1940-31 gennaio 1941 delle somme conferite dagli altri Enti.

Art. 11.

L'Ente « Alleanza cooperativa torinese » è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, il quale può fare eseguire ispezioni sul funzionamento dell'Ente stesso.

Nei casi di irregolare funzionamento o di inosservanza delle disposizioni di legge o statutarie, o di altre gravi irregolarità, con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, può essere sciolto il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, il quale assume la temporanea amministrazione dell'Ente e promuove nel termine che sarà stabilito, gli atti necessari per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Lo scioglimento dell'Ente può essere disposto soltanto con decreto Reale, il quale nomina il liquidatore e fissa le norme per la destinazione del patrimonio.

Art. 13.

Dagli utili netti del bilancio, risultanti alla fine dell'esercizio verrà prelevato non meno del 10 %, che sarà devoluto al fondo di riserva ordinario, e la somma occorrente per corrispondere alle somme conferite dagli enti finanziatori un interesse, da determinarsi di anno in anno dal Consiglio di amministrazione, in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto.

Ai possessori di quote di partecipazione al capitale non potrà essere conferito un utile superiore al 5 % del valore nominale delle quote stesse.

Gli utili, che risultino disponibili dopo le erogazioni previste ai comma precedenti, sono destinati all'incremento dell'attività cooperativa e dei servizi assistenziali che l'Ente esplica in favore dei possessori delle quote di partecipazione al capitale.

Art. 14.

Le deliberazioni riguardanti la vendita degli immobili dell'Ente e la costituzione di ipoteca sugli Enti dovranno essere prese col voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Gli Istituti di credito, le Casse di risparmio, i Monti di pietà potranno, alle condizioni da stabilirsi, assumere la gestione dei depositi a risparmio esistenti presso la Cassa depositi e prestiti dell'Ente « Alleanza cooperativa torinese ».

Gli accordi inerenti a tale assunzione sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle finanze ovvero del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a seconda della natura dell'Ente assuntore del servizio, che provvedono sentito l'Istituto d'emissione.

Art. 16.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sarà sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni lo statuto dell'Ente.

Art. 17.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 335, foglio 38.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. **996.**

**Autorizzazione alla Società esercizi telefonici, con sede in Napoli, ad emettere obbligazioni non ipotecarie per un importo complessivo di L. 25.000.000.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 520, che reca agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio;

Veduto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2734, che fissa le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge predetto;

Veduta la documentata domanda in data 1° marzo 1933 della Società Esercizi Telefonici (S.E.T.), con sede in Napoli, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 2 del predetto Regio decreto-legge, la facoltà di emettere obbligazioni oltre il limite del capitale versato;

Considerato che la Società istante ha un capitale versato e tuttora esistente di L. 75.000.000;

Considerato che la « S.E.T. » ha già emesso obbligazioni non ipotecarie per L. 75.000.000, e precisamente L. 50.000.000 nell'emissione 1928 e L. 25.000.000 nell'emissione 1933;

Considerato che la progettata emissione di obbligazioni è diretta a fornire alla « S.E.T. » i mezzi per sviluppare gli impianti telefonici nella zona di cui è concessionaria, il che si rende opportuno nell'interesse dell'economia nazionale;

Veduta la tabella di ammortamento del prestito obbligazionario presentato dalla Società in allegato alla domanda 1° marzo 1933, per l'emissione di obbligazioni non ipotecarie per un ulteriore importo complessivo di L. 25.000.000;

Veduto il parere favorevole dato dai Ministri per le finanze e per le comunicazioni, rispettivamente in data 10 luglio 1933, n. 2184, e 10 giugno 1933, n. 851238;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società Esercizi Telefonici (S.E.T.), con sede in Napoli, è autorizzata ad emettere obbligazioni non ipotecarie per un importo complessivo di L. 25.000.000 in aggiunta a quelle già emesse per l'importo di L. 75.000.000, anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio.

Art. 2.

È fatto obbligo alla Società Esercizi Telefonici di dare avviso dell'emissione delle obbligazioni predette mediante annuncio da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 335, foglio 59.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1933, n. **997.**

**Istituzione dei gradi di « Generale di armata aerea » e di « Maresciallo dell'aria ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, e le successive sue modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di equiparare la gerarchia della Regia aeronautica a quella delle altre Forze armate dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella gerarchia dei gradi di ufficiale generale della Regia aeronautica sono istituiti i gradi di « Generale di armata aerea » e di « Maresciallo dell'aria ».

Nella progressione dei gradi il generale d'armata aerea precede il generale di squadra aerea ed il Maresciallo dell'aria precede il generale d'armata aerea.

Nella classificazione per gradi, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il generale d'armata aerea ed il Maresciallo dell'aria rivestono rispettivamente il grado secondo e primo.

Art. 2.

Il grado di generale d'armata aerea è conferito esclusivamente in tempo di guerra ai generali di squadra investiti del comando di una armata aerea.

In tempo di pace potrà procedersi alla designazione degli eventuali generali d'armata in guerra, fra i generali di squadra.

La designazione ha luogo su proposta del Ministro per l'aeronautica, sentito il Consiglio dei Ministri.
Il generale di squadra designato generale d'armata prende posto nel ruolo prima dei generali di squadra.

Art. 3.

Il grado di Maresciallo dell'aria è il grado più elevato della gerarchia e può essere conferito esclusivamente ai generali d'armata aerea per azioni di guerra.

Art. 4.

Il numero dei generali di squadra previsto dalla legge 6 gennaio 1931, n. 98, è elevato da 5 a 7, dei quali due designati di armata aerea.
I Marescialli dell'aria sono in soprannumero alle tabelle organiche.
Qualora uno o più Marescialli dell'aria ricoprano una delle cariche previste dalle disposizioni vigenti per i generali di squadra, si intende diminuito di altrettanti il numero dei generali di squadra.

Art. 5.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra designati d'armata aerea è fissato in anni 55.
I Marescialli dell'aria, al compimento del 55° anno di età, saranno dispensati da ogni onere di impiego o di servizio, rimanendo tuttavia nei ruoli di servizio permanente, a disposizione del Governo, per assumere eventuali incarichi di carattere temporaneo.

Art. 6.

Spetta ai generali d'armata aerea ed ai Marescialli dell'aria il trattamento economico previsto per i corrispondenti gradi del Regio esercito e della Regia marina.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 335, foglio 60.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1933, n. 998.
**Nomina a Maresciallo dell'aria del generale Balbo Italo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, e le successive sue modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il generale di squadra del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica Balbo Italo è nominato Maresciallo dell'aria ed è inscritto nei ruoli del servizio permanente effettivo.
Il presente decreto entra in vigore dal 13 agosto 1933-XI e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 335, foglio 71.* — GIAGHEDDU.

---

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1933.
**Composizione minima degli equipaggi sui motoscafi, sulle pirobarche, sui piroscafi e sulle motonavi, adibiti in servizio pubblico di linea sui laghi.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore;
Ritenuta la necessità di stabilire la composizione numerica degli equipaggi per i natanti in servizio pubblico di linea sui laghi;

Decreta:

Art. 1.

La composizione minima degli equipaggi per i natanti adibiti a servizio pubblico di linea sui laghi è normalmente così fissata:

1° *Motoscafi e pirobarche;*

*a*) *Motoscafi*: nel numero stabilito di volta in volta dal Circolo ferroviario di ispezione in sede di collaudo;

*b*) *Pirobarche*: tre persone, delle quali una di macchina e due di coperta;

2° *Piroscafi*:

*a*) da 25 a 50 tonnellate di stazza lorda: cinque persone delle quali due di macchina e tre di coperta;

*b*) da oltre 50 a 100 tonnellate di stazza lorda: sei persone delle quali due di macchina e quattro di coperta;

*c*) da oltre 100 a 180 tonnellate di stazza lorda: sette persone delle quali due di macchina e cinque di coperta;

*d*) da oltre 180 a 250 tonnellate di stazza lorda: otto persone delle quali due di macchina e sei di coperta;

*e*) oltre 250 tonnellate di stazza lorda: nove persone delle quali due di macchina e sette di coperta;

3° *Motonavi*:

*a*) da 25 a 50 tonnellate di stazza lorda: quattro persone delle quali una di macchina e tre di coperta;

*b*) da oltre 50 a 100 tonnellate di stazza lorda: cinque persone delle quali una di macchina e quattro di coperta;

*c*) da oltre 100 a 180 tonnellate di stazza lorda: sei persone delle quali una di macchina e cinque di coperta;

*d*) da oltre 180 a 250 tonnellate di stazza lorda: sette persone delle quali una di macchina e sei di coperta;

*e*) oltre le 250 tonnellate di stazza lorda: otto persone delle quali una di macchina e sette di coperta.

Quando il personale di coperta sia di quattro o più persone fra queste potrà essere compreso il contabile o bigliettaio.

Art. 2.

Per la navigazione sui Laghi Maggiore e di Lugano nei casi in cui si navighi nelle acque soggette alla giurisdizione svizzera, ai limiti di tonnellaggio di stazza lorda possono essere sostituiti quelli di dislocamento a pieno carico.

Art. 3.

Agli effetti della composizione minima degli equipaggi di cui al presente decreto, su tutti i natanti uno dell'equipaggio deve essere in grado di sostituire il pilota in caso di necessità.

Sulle pirobarche una delle persone addette ai servizi di coperta deve essere in grado di aiutare il macchinista nella condotta dell'apparato motore.

Su tutte le motonavi uno dei componenti l'equipaggio deve essere in grado di sostituire il motorista in caso di necessità, per condurre il natante fino allo scalo più prossimo.

Il contabile e bigliettaio deve conoscere tutte le mansioni del personale di coperta per prestare la sua opera in ogni necessità.

Art. 4.

Nei casi in cui vengono eseguite corse speciali per il trasporto di notevoli masse di pubblico la composizione degli equipaggi deve essere aumentata di una persona.

Quando in conseguenza di particolari caratteristiche dell'apparato generatore del vapore o dell'apparato motore o per durata di prestazione occorra per il governo delle caldaie dei piroscafi o dei motori delle motonavi, più di un fuochista o di un meccanico, il personale di macchina deve essere aumentato di una persona.

Art. 5.

Quando a giudizio del Circolo ferroviario di ispezione occorra aumentare la composizione numerica dell'equipaggio di qualsiasi natante, dovrà essere fatta motivata proposta al Ministero (Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili) che deciderà caso per caso.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: CIANO.

(5412)

DECRETI PREFETTIZI:

**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 183 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Rudan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rudan Giovanni, figlio del fu Matteo e di Caterina Medancich, nato a Gimino il 6 ottobre 1889 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Rodani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Pechat fu Nicolò e fu Fosca Persich, nata a Barbana il 3 maggio 1897, ed ai figli nati a Gimino: Natale, il 1° gennaio 1919; Emilia, il 1° gennaio 1921; Giovanni, il 25 marzo 1923; Francesco, il 20 gennaio 1926; Eufemia, il 24 gennaio 1928; alla madre Caterina Medancich fu Gaspare e fu Giovanna Martinacich vedova di Matteo Rudan, nata a Gimino il 10 settembre 1864; al fratello Martino, nato a Gimino il 13 ottobre 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 febbraio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(2614)

N. 187 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rudan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rudan Martino, figlio del fu Andrea e della fu Lucia Bencich, nato a Gimino il 25 maggio 1894 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rodani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina

Benasich fu Giuseppe e fu Domenica Smocovich, nata a Pedena il 9 febbraio 1900, ed al fratello Giuseppe, nato a Gimino il 15 gennaio 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Leone.

(2616)

N. 180 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rudan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rudan Giorgio, figlio del fu Giorgio e di Agata Sagrich, nato a Gimino il 30 marzo 1881 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rodani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Bencich di Matteo e fu Fosca Fumeta, nata a Gimino il 26 settembre 1885, ed ai figli nati a Gimino: Maria, il 29 settembre 1906; Fosca, il 18 aprile 1909; Francesco, il 2 dicembre 1911; Natale, il 24 dicembre 1914; Giovanni, l'8 giugno 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Leone.

(2617)

N. 181 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rudan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rudan Giovanni, figlio del fu Giacomo e della fu Michela Tomissich, nato a Gimino il 18 ottobre 1878 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rodani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Barbancich di Michele e fu Giovanna Lizzul, nata a Gimino il 10 gennaio 1879 ed ai figli nati a Gimino: Giovanni, il 9 settembre 1905; Matteo, l'8 ottobre 1907; Maria, il 18 settembre 1909; Eufemia, il 31 agosto 1911; Francesco, il 3 gennaio 1914; Gregorio, il 25 febbraio 1919; Mirco, il 1° novembre 1920; Biagio, il 2 febbraio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Leone.

(2618)

N. 185 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rudan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rudan Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Giovanna Bassich, nato a Gimino il 3 gennaio 1861 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rodani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Eufemia della defunta moglie Giovanna Brenco, nata a Gimino il 9 gennaio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Leone.

(2619)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore, in via provvisoria, dell'Accordo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925.**

L'Accordo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, Accordo stipulato in Roma il 9 giugno scorso, è entrato in vigore, in via provvisoria, con scambio di note effettuato in Roma, a decorrere dal 1° luglio 1933.

(5420)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

**Alienazione di rendita nominativa.**

La rendita sottodesignata essendo stata alienata per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che il corrispondente certificato abbia potuto essere ritirato dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, l'iscrizione è stata annullata e che il relativo certificato è divenuto di niun valore.

| CATEGORIA del debito | NUMERO d'iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| 3.50 % | 627102 | Cugini Pellegrino fu Benedetto, domic. in Albino (Bergamo) - ipotecata . . . . . . . . . . . . . . . L. | 73,50 |

Roma, 31 luglio 1933 - Anno XI

(5397)

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 174.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 10 agosto 1933 - Anno XI

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 14.02 |
| Inghilterra (Sterlina) | 63 — |
| Francia (Franco) | 74.50 |
| Svizzera (Franco) | 368.15 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4.05 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.665 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 13.15 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 56.75 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 2.83 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.561 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.18 |
| Olanda (Fiorino) | 7.72 |
| Polonia (Zloty) | 215 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 160 — |
| Svezia (Corona) | 3.20 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 78.75 |
| Id. 3,50 % (1902) | 77.25 |
| Id. 3 % lordo | 54.70 |
| Consolidato 5 % | 87.10 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 | 100.95 |
| Id. id. id. 1940 | 103.05 |
| Id. id. id. 1941 | 103.025 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 86.85 |

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.